CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

Settore III - Sviluppo Sostenibile

ORDINANZA SINDACALE

N. 20 del 15/05/2018

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE, PER L'INTERA STAGIONE BALNEARE 2018, NEL TRATTO RELATIVO ALLA STAZIONE N.B213SS, DENOMINATO VIA CARDUCCI (CODICE NUMIND IT020090003021)

PREMESSO che:

- La Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs n. 116/08, stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio, classificazione, gestione ed informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.
- Durante la stagione di balneazione devono essere applicate da tutti i soggetti competenti, ed in particolare dalla Regione, dai Comuni e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), tutte le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/7/CE, nel D.Lgs 116/08 e nel Decreto del Ministero della Salute del 30 Marzo 2010, nonché quelle contenute nella apposita Circolare Regionale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
- Al termine di ogni stagione balneare, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs n. 116/08, la Regione Sardegna effettua la valutazione della qualità delle acque di balneazione, sulla base dei risultati delle analisi fornite dall'ARPAS, e la classificazione delle acque di balneazione, secondo livelli di qualità "scarsa", "sufficiente", "buona", "eccellente".
- Gli esiti delle classificazioni sono resi noti con apposita Determinazione del Direttore del Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità.

PRESO ATTO della Determinazione prot. n. 10459/rep n.264 del 28.12.2017 della Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità, pervenuta al protocollo del comune con prot. n. 86831/2017 del 28/12/2017, con la quale vengono individuate le acque vietate alla balneazione per la stagione 2018 tra le quali è presente la stazione n.B213SS, Denominata VIA CARDUCCI (codice Numind IT020090003021) con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento Gauss – Boaga:

INIZIO	Coord. Est	1'442'107	Coord. Nord	4'489'406
FINE	Coord. Est	1'442'326	Coord. Nord	4'489'177
LUNGHEZZA	495 [m]			

RILEVATO che nella suindicata Determina le acque della stazione balneare Carducci, individuata nel punto precedente, avendo riportato lo stato di qualità scarsa ai sensi del D. Lgs 116/2008, nelle more di una ridefinizione delle acque di balneazione da effettuare a seguito della redazione dei profili delle acque di balneazione, ai sensi dell'art. 6 del Decreto 30 marzo 2010, sono da intendersi, quale misura di gestione ai sensi dell'art. 8 c.4 del D.Lgs n. 116/08, "vietate alla balneazione per la stagione balneare 2018";

RICHIAMATO l'art. 5 comma 1 lettera a) del sopracitato D.Lgs n.116/08 che attribuisce ai Comuni la competenza alla delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio.
RICONOSCIUTO comunque l'obbligo, non residuando in merito alcuna discrezionalità dalle predette disposizioni normative, di emettere apposita ordinanza di divieto alla balneazione per l'intera stagione balneare 2018 relativamente alla sopracitata stazione n.B213SS, Denominata VIA CARDUCCI (codice Numind IT020090003021).
VISTI:
- Il D.L.vo 18 agosto 2000, n.267
- Il D.L.vo n.116/2008
- Il D.M. 30.03.2010

ORDINA

Il divieto di balneazione, per l'intera stagione balneare 2018, nel tratto relativo alla stazione n.B213SS, denominata VIA CARDUCCI (codice Numind IT020090003021) con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento Gauss – Boaga:

INIZIO	Coord. Est	1'442'107	Coord. Nord	4'489'406
FINE	Coord. Est	1'442'326	Coord. Nord	4'489'177
LUNGHEZZA	495 [m]			

DISPONE

- Ai sensi dell'art.15 del D.L.vo 116/2008 al Servizio Segnaletica di porre nel sito, con distanze sufficientemente visibili, i cartelli indicanti la zona interdetta alla balneazione e quella in cui è consentita la balneazione, con gli estremi della presente ordinanza, secondo le specifiche da concordare con l'Ufficio Ambiente ed Ecologia;

- Che la presente ordinanza sia resa immediatamente pubblica con l'affissione all'albo pretorio e sia trasmessa, ai sensi dell'art.6 comma 4 del D.M. 30 marzo 2010, al Ministero della Salute e alla Regione anticipandola ai seguenti indirizzi e – mail:

1. Ministero della Salute:
- PEC: dgprev@postacert.sanita.it
- MAIL: l.gramaccioni@sanita.it
2. Regione Sardegna:
- PEC: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
- MAIL: pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- MAIL: amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
- MAIL: info.balneazione@regione.sardegna.it
3. Ufficio Manutenzioni e Sviluppo Sostenibile ai fini dell'apposizione dell'adeguata segnaletica.
4. Polizia Locale

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.